Delibera di Giunta regionale n, 6/43831del 24 giugno 1999

Approvazione dello schema tipo di convenzione di cui al 1º comma dell'art. 15 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze di cava

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 8 agosto 1998 n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava" che ha abrogato la precedente legge regionale 30 marzo 1982 n. 18, e successive modificazioni:

VISTO il 1º comma dell'art. 15 della citata l.r. 14/98 ove è previsto che la giunta regionale predisponga uno schema di convenzione sulla cui base va stipulata la convenzione cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;

VISTO il parere del comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive, di cui all'art. 34 della l.r. 14/98, espresso in data 3 giugno 1999, favorevole allo schema di convenzione riportato nell'allegato A al presente provvedimento;

RITENUTO di approvare lo schema tipo di convenzione, di cui al primo comma dell'art. 15 della l.r. 14/98, riportato nell'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 del comma 31 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema tipo di convenzione, di cui al primo comma dell'art. 15 della l.r. 14/98, riportato nell'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario

ALLEGATO A

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA LA DITTA E COMUNE (Art. 15 della legge regionale n. 14 dell'8 agosto 1998)

Fra il comune di
(che in seguito verrà citato come comune) e la ditta
(che in seguito verrà citata come ditta) si stabilisce quanto segue:
Premesso:
– che la ditta con sede in (C.F) via n
ha in esercizio (o ha richiesto di poter esercitare) una attività estrattiva di materiale di cava in località
sui mappali di proprietà/affitto/concessione n
del comune censuario di
per una superficie complessiva di mq e per un volume complessivo di mc;
- che la ditta ha presentato in data regolare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art
della l.r. 8 agosto 1998 n. 14;
- che la ditta già esercita attività estrattiva sulla base di autorizzazione provinciale/regionale n del (1);
- che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da;
- che la regione Lombardia ha approvato la l.r. n. 14/98, che impone la stipula di convenzione tra comune e ditta;
Tutto ciò premesso la ditta e il comune convengono di stipulare la seguente convenzione ai sensi dell'art. 15 della l.r. n.
14/1998:
ART. 1
Il comune consente l'attività estrattiva della Ditta nella cava di sita in località sulle aree contraddistinte
dai mappali sta in focultation surface contraduction dai mappali
was mapped to the control of the con
ART. 2
In base a ciò, salvi i diritti e i doveri in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, cui la
presente convenzione si dovrà allineare, la ditta si impegna per quanto segue.
ART. 3
La ditta si impegna a versare annualmente, al comune, in unica soluzione, a titolo di contributo alla spesa necessaria per
la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o
indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico della ditta, una somma pari a L per mc
cavato nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 della l.r. 14/98 (2).
ART. 4 (3)
La ditta si impegna a concordare la corresponsione all'ente gestore del parco regionale
di una somma non superiore ad un terzo di quella di cui al precedente art. 3, a titolo di compartecipazione alle spese di
recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava.
recupero dei varori di naturana den dica encostante la cava.
ART. 5
La ditta si impegna:
a) ad ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi e qualitativi nel provvedimento di autorizzazione;
b) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nel provvedimento autorizzativo;
c) eseguire a proprie spese, entro il termine dell'attività estrattiva stabilito nell'autorizzazione le opere di riassetto
ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano cave (4), secondo le modalità concordate con
il comune e indicate analiticamente nel progetto allegato (allegati nn) che formano parte integrante della
presente convenzione.
A.D.T. C
ART. 6
La ditta si impegna a costituire presso il comune all'atto della autorizzazione, le garanzie previste dall'art. 16 della
legge 14/98, anche mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria per l'ammontare che sarà stabilito dall'Ente

ART. 7 (5)

convenzione e dalle normative in materia.

preposto (Regione o Provincia) ai sensi del comma d) dell'art. 13 della l.r. 14/98. Tale somma potrà essere incamerata dal comune, previa diffida, in caso di mancato adempimento da parte della ditta a quanto stabilito dalla presente

All'esaurimento del giacimento la ditta si impegna, ai sensi del 2º comma dell'art. 15 della l.r. 14/98, a cedere al comune, previo completamento delle opere di riassetto ambientale previste nell'autorizzazione, l'area di proprietà contraddistinta dai seguenti mappali......, su cui insiste la cava.

Tali cessioni avverranno secondo tempi, modi e priorità indicati nella planimetria e nella relazione tecnica, sottoscritte dalle parti, allegate alla presente convenzione, di cui costituiscono parte integrante.

ART. 8

La ditta si impegna a installare, entro giorni 8 dalla notifica della autorizzazione, lungo il confine dell'area di cava, picchetti inamovibili in cemento, al fine di delimitarla secondo le posizioni riportate nel citato provvedimento autorizzativo. I picchetti verranno altresì rilevati con metodi topografici ritenuti idonei con riguardo alla posizione planimetrica ed altimetrica. Copia di tale rilievo a firma di un tecnico e del titolare della ditta verrà trasmessa nei limiti di tempo prefissati dal comune.

ART. 9

La ditta si impegna:

- a rispettare il seguente orario giornaliero di inizio e di cessazione dell'attività di cava......;
- a fare in modo che l'immissione dei mezzi di trasporto del materiale di cava sulle strade pubbliche avvenga senza perdita di carico, né di acque di lavaggio e con ruote degli stessi mezzi pulite;
- a fare in modo che il passaggio nel centro abitato dei mezzi di trasporto del materiale di cava avvenga con le seguenti modalità:......

ART. 10

Il perimetro di scavo a m.....

dal fronte di cava dovrà essere costantemente delimitato con rete metallica o con altri mezzi idonei ad impedirne l'accesso, secondo quanto dettato dal d.P.R. 128/1959 e successive integrazioni e modificazioni. Per il rimanente perimetro dovranno essere posti in opera e mantenuti cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto di accesso come prescritto dal d.P.R. 128/1959, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 11

La ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino e recupero ambientale, e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di polizia mineraria.

ART. 12

Il comune controllerà l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, il regolare deflusso delle acque di superficie, la regolarità e stabilità dei pendii e scarpate e verificherà, altresì, in contraddittorio con la ditta, il volume del materiale estratto.

ART. 13

Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto è a carico della ditta.

ART. 14

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione faranno testo specificatamente il d.P.R. 128/1959, il d.lgs. 624/1996 e successive integrazioni e modificazioni, la legge regionale n. 14/98 oltre a normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.

- (1) Solo per le cave autorizzate.
- (2) Comunque tale somma non potrà essere superiore a quella occorrente per la realizzazione degli interventi predetti.
- (3) Nei casi ove l'attività estrattiva venga esercitata entro il perimetro di un parco regionale.
- (4) Qualora la cava sia compresa nel piano provinciale, in ogni caso le opere previste dal progetto autorizzato.
- (5) Ove sussistano le condizioni richiamata dal 2º comma dell'art. 15 della l.r. 14/98.